
COMUNE DI VIMODRONE

Provincia di Milano



**Aggiornamento della componente Geologica,
Idrogeologica e Sismica del
Piano di Governo del Territorio
(ai sensi della L.R. n. 12/2005, art. 57)**

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

**(modifica elaborata sulla base delle prescrizioni formulate
dalla Provincia di Milano con Deliberazione della Giunta
Provinciale n. 132/2013 Rep.Gen. del 23/04/2013)**

settembre 2013



AVVERTENZA: per facilitare la consultazione la normativa relativa alle aree passibili di pericolosità sismica, di quelle sottoposte a vincolo e delle classi di fattibilità individuate vengono di seguito riportate, separatamente per ogni area o classe, all'interno di apposite e distinte schede tecniche.

Tali schede con le relative prescrizioni dovranno essere recepite dal Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio;

La normativa riportata assoggetta le aree così come perimetrare nella Carta dei Vincoli e in quella di Fattibilità Geologica.

Le schede vengono riportate secondo l'ordine presente nella Relazione Geologica Generale e suddivise secondo il seguente schema:

- VINCOLI
- NORMATIVA VIGENTE NELLE AREE A PERICOLOSITA' SISMICA
- CLASSI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

VINCOLI



AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

Aree di tutela assoluta

Si tratta delle aree di raggio uguale a 10 m di protezione assoluta delle captazioni pubbliche di acque potabili sotterranee destinate al consumo umano (pozzi). Per tali ambiti valgono le prescrizioni contenute nel documento *"Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle aree di rispetto (art. 5 del D.P.R. 236/1988 e comma 6, art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.L. 258/2000, art. 5, comma 4)"* approvato con D.G.R. 10 aprile 2003 n. VII/12693 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 17 del 22 aprile 2003. L'area di tutela assoluta, vigente sui 4 pozzi attivi a scopo acquedottistico del Comune di Vimodrone, deve essere adeguatamente protetta, recintata, impermeabilizzata e provvista di canalizzazioni per le acque meteoriche, oltre che adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e alle infrastrutture accessorie e a costruzioni di servizio.

Si specifica che tutte le normative riportate per le aree di tutela assoluta della captazione a uso idropotabile dovranno essere applicate a tutti i settori di ciascuna classe e/o sottoclasse di fattibilità inclusi nella perimetrazione.



AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

Aree di rispetto

Le zone di rispetto sono porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta. Nel caso dei pozzi di Vimodrone, e di quelli dei comuni confinanti la cui area di rispetto sconfina nel territorio di Vimodrone, la perimetrazione vigente è quella eseguita secondo il criterio geometrico, che prevede che la zona di rispetto sia costituita da un'area circolare di raggio non inferiore a 200 m, con centro nel punto di captazione, così come prescritto dalla D.G.R. 6/15137 del 27/06/1997. Per tali ambiti valgono le prescrizioni contenute nel D.P.R. 236/1988, *"Attuazione della Direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano [...]"* che disciplina all'art. 6, commi 2 e 3 le seguenti attività vietate nelle zone di rispetto:

- a. dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- b. accumulo di concimi organici;
- c. dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali, strade, ecc...;
- d. aree cimiteriali;
- e. spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- f. apertura di cave e pozzi;
- g. discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- h. stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- i. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- j. impianti di trattamento di rifiuti; pascolo e stazzo di bestiame;
- k. insediamento di fognature e pozzi perdenti.

Oltre a ciò il D.L. 18 agosto 2000, n. 258 *"Disposizioni correttive ed integrative del D.L. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, [...]"* all'art. 5, commi 5 e 6, a modificazione dell'art. 21 del D.L. 152/1999, integra quanto previsto dal D.P.R. 2136/1988, vietando nelle zone di rispetto quanto segue:

- a. dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurate,
- b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi,
- c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi, salvo che il loro impiego sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione agronomica che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche,
- d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade,
- e. aree cimiteriali,
- f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda,
- g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano,
- h. gestione di rifiuti,
- i. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive,
- j. centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli,
- k. pozzi perdenti,



- I. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Infine le *“Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto (comma 6 art. 21 del DLGS 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)”* approvato con D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 17 del 22 aprile 2003 riportano le linee guida per la gestione e la costruzione all’interno delle zone di rispetto delle seguenti opere:

- fognature,
- opere e infrastrutture di edilizia residenziale,
- opere di urbanizzazione,
- infrastrutture viarie e ferroviarie,
- pratiche agricole.

Rimangono vietate le realizzazioni di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione.

Si specifica che tutte le normative riportate per le aree di rispetto della captazione a uso idropotabile dovranno essere applicate a tutti i settori di ciascuna classe e/o sottoclasse di fattibilità inclusi nella perimetrazione. Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione che si trovino, anche parzialmente, all’interno delle fasce di rispetto dei pozzi pubblici, dovrà essere posta particolare attenzione, ai fini della tutela della risorsa idrica sotterranea da possibili fonti inquinanti, alla realizzazione di strutture e all’esecuzione di attività, nonché al recapito degli scarichi fognari.



VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA – RETICOLO CONSORTILE DI BONIFICA

Lungo il **Naviglio della Martesana** (cod. SIBITER R05S21C04) e il Canale **VLL9** (SIBITER R01S16C15), entrambi inseriti nell'Allegato D alla D.G.R. 25/10/2012 n. IX/4287 e appartenenti al Reticolo Idrico di Bonifica/Irrigazione di competenza consortile e in gestione al Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villorese, valgono in generale i vincoli disposti dal Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 *“Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”*.

Più in particolare le attività lungo i suddetti corsi d'acqua e all'interno delle rispettive fasce di rispetto, come di seguito individuate, sono così regolamentate:

- corsi d'acqua inseriti nel Reticolo Idrico di Bonifica di competenza consortile: si tratta di due canali gestiti dal Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villorese di Milano. Lungo lo sviluppo di questi corsi d'acqua la fascia di rispetto è stata introdotta e deve essere regolamentata a norma del **Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368** *“Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”*, art. 133, 134, 135 e dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, pubblicato nel II Suppl. Ord. del BURL n. 6 del 12/02/2010, oltre che dello specifico *“Regolamento di gestione della Polizia Idraulica”* del Consorzio Est Ticino – Villorese, approvato con Delibera del C.d.A. n. 424 del 2 marzo 2011. Quest'ultimo Atto attribuisce il Naviglio Martesana alla rete consortile principale, e il 9 VLL alla rete consortile terziaria.

Lungo il Naviglio Martesana la fascia di rispetto è stata mantenuta, per l'intero tratto che attraversa il territorio di Vimodrone in senso est-ovest, sempre pari a 10 m di ampiezza su entrambe le sponde, senza restringimenti o riduzioni, misurati a partire dal piede degli argini o, in assenza di argini, a partire dalla sommità della sponda incisa (figura 1).

Lungo il canale 9 VLL la fascia di rispetto è stata mantenuta, per l'intero tratto che attraversa il territorio di Vimodrone, ove poi termina, sempre pari a 5 m di ampiezza su entrambe le sponde, senza restringimenti o riduzioni, misurati a partire dal piede degli argini o, in assenza di argini, a partire dalla sommità della sponda incisa (figura 1).

Si ritiene utile ricordare che, ai sensi dell'art. 115 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 4 del R.R. 8 febbraio 2010 n. 3, la tombinatura, ove non già presente, può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità, previa espressa richiesta comunale.



Regio Decreto 8.5.1904, n.368

artt. da 1 a 132 (omissis)

art. 133

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione: a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri da 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua; b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando l'escavazione del terreno sia meno profonda. Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite; c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette; d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa; e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione; f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua; g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli; h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze; i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse; k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

art. 134

Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti articoli 136 e 137: a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione; b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte; c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua; d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti; e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta. È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti; f)



il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti; g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f); h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso; i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa; k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti; l) lo stabilimento di nuove risaie; m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi; n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati; o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

art. 135

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134. Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134. I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

artt. da 136 a 170 (omissis)

Seguono, integralmente riportati:

Regolamento Regionale 8 febbraio 2013, n. 3

Regolamento di Gestione della Polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villorresi



VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA – RETICOLO IDRICO PRIVATO

N.B.: tale perimetrazione vincolistica potrebbe mantenere o mutare la propria efficacia a seguito dell'espressione del parere sullo Studio di Individuazione del Reticolo Idrico Minore (ove non sono indicati e riportati tali corsi d'acqua) da parte della Regione Lombardia (Ster Milano) e conseguente approvazione dello Studio stesso da parte del Consiglio Comunale di Vimodrone.

In attesa di tale parere/approvazione vale la seguente norma:

Regio Decreto 25.07.1904, n.523 "Testo Unico delle opere idrauliche"

art. 96 (come modificato dall'art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F).

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;
- e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;**
- g). Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.
- n) Lo stabilimento di molini natanti.

Per le **attività consentite previa autorizzazione**, vale particolarmente la norma dettata dagli art. 97 e 98, integralmente riportati:

art. 97

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;



- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f-g-h-i) (lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933)
- k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali; (lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933)
- l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati esserne lesi;
- n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

art. 98

Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

- a-b-c) (lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)
- d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ; (lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)
- e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti,
- f) (omissis)

**NORMATIVA VIGENTE NELLE
AREE A PERICOLOSITA'
SISMICA**



Aree PSL Z3a e PSL Z4a

In tali ambiti è d'obbligo l'applicazione del 2° livello di approfondimento in fase pianificatoria, così come previsto dall' art. 1.4.3 e dalla tabella dell'art. 1.4.4, oltre che dall'Allegato 5 alla D.G.R. VIII/7374-2008, esclusivamente per edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (cioè qualora la pianificazione urbanistica locale a scala comunale preveda nella propria programmazione degli interventi sul territorio la perimetrazione di aree destinate ad accogliere edifici o strutture quali quelli indicati, come nel caso di Vimodrone dove per l'appunto sono stati eseguiti tre approfondimenti sismici di 2° livello – allegato 7), così come individuati dalla D.G.R. n. 14964-2003 e dal Decreto D.U.O. n. 19904-2003, o che prevedano affollamenti significativi di persone. Si tratta in sintesi di edifici destinati a sedi di amministrazioni pubbliche, centri di protezione civile, ospedali e strutture sanitarie, ospizi, asili e scuole di ogni ordine e grado, edifici aperti al culto, opere infrastrutturali, industrie con attività potenzialmente pericolose per l'ambiente (per maggiore dettaglio si rimanda alla consultazione della specifica normativa citata).

Nel caso in cui nelle aree indagate con il 2° livello il valore del fattore di amplificazione F_a calcolato risultasse maggiore del valore soglia comunale occorrerà procedere all'applicazione del 3° livello in sede progettuale oppure, in alternativa, utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, secondo lo schema indicato dalla D.G.R. IX/2616, punto 1.4.3, 2° livello (ad es, C invece di B). In tali ambiti è presente lo specifico effetto di amplificazione delle onde sismiche atteso per entrambe le categorie di pericolosità sismica locale, per valutare il quale il professionista incaricato potrà utilizzare in sede pianificatoria qualsiasi metodo di indagine diretto ed indiretto ritenuto utile, in grado di fornire un modello geologico e geofisico del sottosuolo attendibile in relazione alla situazione geologica locale e il più dettagliato possibile nella parte più superficiale. Le risultanze di tale indagine dovranno precedere la localizzazione di uno qualsiasi degli edifici rientranti tra le tipologie sopra citate, previsti dal D.D.U.O. 19904-2003.

Si ritiene inoltre di proporre all'intero comune la seguente NORMA GENERALE DI INDIRIZZO:

in relazione ai risultati derivanti dall'applicazione delle analisi di approfondimento di 2° livello, su tutto il territorio comunale si **SUGGERISCE** una puntuale verifica della Categoria di Sottosuolo, ai sensi del D.M. 14/01/08; in caso di definizione di Categoria di Sottosuolo B si richiede altresì che si proceda all'applicazione sito-specifica dell'analisi di 2° livello (All. 5 della D.G.R. 9/2616/2011) al fine di verificare che l'utilizzo delle normative vigenti (D.M. 14/01/08 – OPCM 3519 del 27/04/2006) e dei relativi parametri sismici risultino sufficientemente cautelativi rispetto ai fenomeni di amplificazione sismica per edifici con periodo compreso tra 0,5 s e 1,5 sec e con periodo compreso tra 0,1 s e 0,5 s.

CLASSI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA



Si ricorda che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 1, 2 e 4 (limitatamente ai soli casi consentiti) e per le aree PSL Z3a e PSL Z4a devono essere realizzati PRIMA della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione stessa.

Copia delle indagini effettuate e della Relazione Geologica e Geotecnica di supporto alla progettazione deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione di legge, in sede di presentazione dei Piani di Lottizzazione, Piani Attuativi (L.R. 12/2005, art. 14), Piani di Recupero e in sede di richiesta del Permesso di Costruire (L.R. 12/2005, art. 38) o di presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA o SCIA).

N.B.: si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 14 gennaio 2008 "Norme Tecniche per le costruzioni" a seguito dell'emanazione della Legge n. 77 del 24/06/2009, che prevede che le verifiche vengano effettuate con il metodo agli stati limite, in condizioni statiche ed in condizioni dinamiche.

NEL CASO IN CUI, IN FASE EDIFICATORIA O DURANTE L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, DOVESSE EMERGERE LA PRESENZA DI AREE ADIBITE ABUSIVAMENTE ALL'ACCUMULO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E/O SPECIALI, PERICOLOSI E NON, AI SENSI DEL D. LGS. 22/1997 E S.M.I. (DECRETO RONCHI) O COMUNQUE DI AREE CONTAMINATE DA SOTTOPORRE A CARATTERIZZAZIONE, ANALISI DI RISCHIO E/O BONIFICA AI SENSI DEL D.M. 471/1999 E D.L. 152/2006 E S.M.I., L'AREA CORRISPONDENTE DEVE INTENDERSI **ISTANTANEAMENTE INSERITA IN CLASSE 4**, CON L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'EDIFICABILITÀ SINO A BONIFICA DEL SITO AVVENUTA.

La suddivisione del territorio nelle diverse classi e sottoclassi di fattibilità è accompagnata dai relativi articoli con le prescrizioni a cui attenersi OBBLIGATORIAMENTE per regolarne l'edificabilità.



Classe 1

Comprende tutto il Livello Fondamentale della Pianura, le cui aree pianeggianti sono topograficamente, geomorfologicamente, idrograficamente e idrogeologicamente favorevoli alla realizzazione e allo sviluppo del tessuto urbanistico. Il primo sottosuolo è costituito da depositi fluvio-glaciali sciolti prevalentemente ghiaiosi con subordinate sabbie e locali intercalazioni coesive di limi argillosi poco addensate con caratteristiche geotecniche da scadenti a buone. La vulnerabilità degli acquiferi è mediamente alta con profondità media della superficie di falda compresa tra 16 e 7 m da p.c.

1 Date le condizioni generali di bassa pericolosità è sufficiente, in sede progettuale, elaborare un'adeguata relazione geologica e geotecnica corredata di indagini geognostiche redatta in conformità a:

- **D.M. Lavori Pubblici 11 marzo 1988**
- **D.M. 14 gennaio 2008, "Norme tecniche per le costruzioni".**

1a quanto previsto al punto 1 è valido per i piani di lottizzazione, i piani integrati di intervento, i piani di recupero e tutti i nuovi interventi per la realizzazione di costruzioni e opere di edilizia residenziale comprese le opere accessorie pertinenziali o di servizio (ad es. autorimesse) con o senza piani interrati, opere di edilizia artigianale/industriale e infrastrutture pubbliche e private, costruzioni rurali e in zona agricola o forestale.

1b nel caso dei Piani di Lottizzazione dovrà essere prodotta una Relazione Geologica e Geotecnica generale di inquadramento, basata su indagini dirette in sito, atta a definire e/o confermare la propensione edificatoria dell'area e la compatibilità agli strumenti di pianificazione territoriale sovracomunali di carattere geologico, oltre che supportare le linee generali di organizzazione e sviluppo del P.L., cui dovrà obbligatoriamente seguire, **per la progettazione definitiva ed esecutiva di ogni singolo edificio**, analogo documento sempre basato su indagini dirette da eseguirsi **nell'ambito di ogni singolo lotto edificatorio**, secondo le indicazioni dell'art. 1.

1c le risultanze delle indagini compiute dovranno essere sempre raccolte in apposita Relazione Geologica e Geotecnica (in ottemperanza e adempimento all'articolo 1 e commi a e b della presente Norma) redatta da tecnico geologo abilitato e iscritto al relativo Albo professionale, che dovrà corredare gli elaborati progettuali al momento della presentazione del Piano di Lottizzazione, di Recupero o Integrato di Intervento, della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA o SCIA) o richiesta del Permesso di Costruire.

1d Si applicano altresì nell'intero ambito della classe 1 le prescrizioni riportate nei paragrafi 4.2 e 7.2 in merito alla prevenzione del rischio sismico nell'area a PSL Z4a, la cui perimetrazione comprende totalmente la classe 1.

2 Gli impianti considerabili "potenzialmente pericolosi per l'ambiente" individuabili nelle tipologie di cui all'Allegato III alla parte 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., e art. 40 delle Nda e Tavola 3 del PTCP in salvaguardia, dovranno prevedere un idoneo sistema di monitoraggio della risorsa idrica sotterranea freatica in un'area a medio-alta vulnerabilità, che non potrà prescindere dalla posa in



opera di un numero minimo di due piezometri, a monte e a valle degli impianti, del diametro minimo di 3", atti al prelievo per analisi chimiche di campioni d'acqua di falda. Le risultanze di un monitoraggio, da eseguirsi con cadenza almeno annuale, al fine di conoscere la qualità delle acque di falda e prevenire inquinamenti o programmare interventi nel caso di contaminazioni, dovranno essere trasmesse in copia all'ufficio tecnico comunale e al Dipartimento ARPA provinciale.

3 in merito allo smaltimento delle acque bianche dovrà essere tassativamente applicato quanto prescrive il Regolamento Regionale 24 Marzo 2006 n. 2 *"Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"*, che all'art. 6 comma e) prevede che *"I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prevedono, per gli usi diversi da quello umano, ove possibile, l'adozione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici; nonché, al fine di accumulare liberamente le acque meteoriche, la realizzazione, ove possibile in relazione alle caratteristiche dei luoghi, di vasche di invaso, possibilmente interrato....."*. Pertanto, se tecnicamente possibile, dovrà essere previsto l'accumulo delle acque meteoriche per un loro successivo riutilizzo, al fine di determinare un risparmio della risorsa idrica, sempre più preziosa e oggetto della crescente sensibilità ecologica. Lo smaltimento delle acque meteoriche (acque bianche) nel sottosuolo mediante impianti disperdenti dovrà comunque essere sempre privilegiato nel settore nord del comune, ovvero negli ambiti di ricarica prevalente della falda e negli ambiti di influenza del canale Villoresi (perimetrazioni in Tavola 1), e **laddove la verifica delle condizioni idrogeologiche locali lo consenta** (presumibile presenza di condizioni sempre favorevoli data la presenza di terreni di natura ghiaiosa e sabbiosa immersi in subordinata matrice limosa, e quindi potenzialmente permeabili, con falda freatica sempre confinata oltre 7 m di profondità), rispetto allo smaltimento di tali volumi idrici attraverso le pubbliche fognature. Il progetto dei pozzi perdenti e di qualsiasi tipo di sistema di smaltimento e infiltrazione nel sottosuolo dovrà essere supportato da apposita indagine idrogeologica mediante prove dirette di infiltrazione in sito, per individuare la dislocazione migliore e il relativo dimensionamento del sistema scelto. Le risultanze di tale indagine idrogeologica dovranno essere sempre raccolte in apposita Relazione Idrogeologica redatta da tecnico geologo abilitato e iscritto al relativo Albo professionale.

Diversamente nel settore centrale e meridionale del comune, ovvero negli ambiti di rigenerazione prevalente della risorsa idrica e degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata (perimetrazioni in tavola 1) si dovrà favorire l'immissione delle acque meteoriche nel reticolo idrico superficiale.

Quanto sopra in armonia e in recepimento con il dettame dell'art. 38 comma 3 lettera a) delle NdA del PTCP in salvaguardia.

NEL CASO IN CUI ALL'INTERNO DELLE AREE INSERITE IN CLASSE 1, IN FASE EDIFICATORIA O DURANTE L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, DOVESSE EMERGERE LA PRESENZA DI AREE ADIBITE ABUSIVAMENTE ALL'ACCUMULO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E/O SPECIALI, PERICOLOSI E NON, AI SENSI DEL



D. LGS. 22/1997 E S.M.I. (DECRETO RONCHI) O COMUNQUE DI AREE CONTAMINATE DA SOTTOPORRE A CARATTERIZZAZIONE, ANALISI DI RISCHIO E/O BONIFICA AI SENSI DEL D.M. 471/1999 E D.L. 152/2006 E S.M.I., L'AREA CORRISPONDENTE DEVE INTENDERSI **ISTANTANEAMENTE INSERITA IN CLASSE 4**, CON L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'EDIFICABILITÀ SINO A BONIFICA DEL SITO AVVENUTA.



Classe 2a

Comprende tutte le aree i cui terreni hanno subito rimaneggiamenti o riporti di natura eterogenea poco o per nulla addensati; si tratta di aree in passato interessate da escavazioni di cava anche, in seguito, a tratti colmate con riporti di materiale, come è successo per l'ex Cava C.M.S. (il cui ambito specifico estrattivo risulta ad oggi bonificato), che per lo spessore e per le scarse qualità meccaniche dovute all'eterogeneità e all'effetto del rimaneggiamento dei depositi antropici si presentano particolarmente sensibili all'instaurarsi di cedimenti di diverso genere. Vi sono incluse anche le aree di cava nella porzione destinata ad impianti e infrastrutture. Sono comprese nella Classe 2 anche le aree in degrado individuate ai sensi dell'art. 39 del PTCP e le aree con bonifica conclusa e certificata, ove proprio per effetto delle operazioni di bonifica i terreni possono aver subito azioni di rimaneggiamento e comunque di alterazione dell'assetto e della struttura originarie. Le condizioni di moderata pericolosità geologica sono tali da non compromettere, né limitare, lo sviluppo urbanistico ed edilizio delle aree e possono essere agevolmente superate attraverso l'esecuzione di preventive indagini geognostiche e l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici realizzabili nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Pertanto nella classe 2 devono essere applicate le seguenti norme:

1 oltre a tutto quanto previsto dall'art. 1 e commi seguenti della Classe 1, qualsiasi cambiamento di destinazione d'uso dei terreni e tutti gli interventi di nuova edificazione, così come interventi di risanamento, adeguamento, manutenzione e ristrutturazione che comportano *modifiche e interventi alle strutture fondazionali o un aumento del carico insediativo/abitativo garantito dall'opera in oggetto ovvero un aumento di superficie coperta, calpestabile e/o di volumetria*, devono obbligatoriamente essere subordinati e preceduti da approfondimenti geognostici mediante l'esecuzione di 2 o 3 prove penetrometriche per ogni singolo edificio o ogni 200 m² di area urbanizzata/edificata (oppure di ogni altro metodo di indagine geognostica che il professionista incaricato riterrà di voler applicare all'area e al progetto in esame) atte ad una caratterizzazione puntuale dei parametri geotecnici del sottosuolo, per la quantificazione della capacità portante del terreno, dei cedimenti e della localizzazione del battente di falda freatica eventualmente in grado di interferire con le strutture fondazionali (per questo motivo la prospezione dovrà raggiungere la profondità minima di 10 m misurati a partire dal piano di fondazione, che se non ottenibile con la penetrometria dovrà essere raggiunta da altri metodi di indagine diretti o indiretti scelti dal professionista incaricato), attenendosi a quanto imposto dal:

- **D.M. Lavori Pubblici 11 marzo 1988**
- **D.M. 14 gennaio 2008, "Norme tecniche per le costruzioni"**

2 Le risultanze delle indagini compiute dovranno essere sempre raccolte in apposita Relazione Geologica e Geotecnica (in ottemperanza e adempimento dell'articolo 1 della presente Norma) redatta da tecnico geologo abilitato iscritto al relativo Albo professionale, che dovrà corredare gli elaborati progettuali al momento della presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA o SCIA) o richiesta del Permesso di Costruire.



3 Si applicano altresì nell'intero ambito della classe 2 le prescrizioni riportate nei paragrafi 4.2 e 7.2 in merito alla prevenzione del rischio sismico nell'area a PSL Z4a, la cui perimetrazione comprende totalmente la classe 2.

N.B. Si applicano all'intera Classe 2 le Norme previste dagli articoli 1 (e tutti i relativi commi), 2 (e tutti i relativi commi) e 3 relativi alla Classe di Fattibilità 1.

NEL CASO IN CUI ALL'INTERNO DELLE AREE INSERITE IN CLASSE 2, IN FASE EDIFICATORIA O DURANTE L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, DOVESSE EMERGERE LA PRESENZA DI AREE ADIBITE ABUSIVAMENTE ALL'ACCUMULO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E/O SPECIALI, PERICOLOSI E NON, AI SENSI DEL D. LGS. 22/1997 E S.M.I. (DECRETO RONCHI) O COMUNQUE DI AREE CONTAMINATE DA SOTTOPORRE A CARATTERIZZAZIONE, ANALISI DI RISCHIO E/O BONIFICA AI SENSI DEL D.M. 471/1999 E D.L. 152/2006 E S.M.I., L'AREA CORRISPONDENTE DEVE INTENDERSI **ISTANTANEAMENTE INSERITA IN CLASSE 4**, CON L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'EDIFICABILITÀ SINO A BONIFICA DEL SITO AVVENUTA.

Queste prescrizioni valide per la classe 2a e di carattere generale si applicano anche a tutte le altre sottoclassi in cui è stata suddivisa la classe 2, cui si aggiungono le prescrizioni specifiche connesse al tipo di vincolo e/o pericolo presente (vedi Carta dei Vincoli per quanto concerne le aree bonificate).



NORME SPECIFICHE

- Classe 2 b

Individuata come sottoclasse della Classe 2a è data dalla perimetrazione dell'area con bonifica avvenuta e certificata ai sensi del D.M. 471/1999 e D.L. 152/2006 e s.m.i., per la quale si è conclusa la bonifica del sito ed esso è pronto per essere di nuovo edificato secondo le prescrizioni adeguate e previste dal provvedimento/certificazione di avvenuta bonifica, di seguito allegato integralmente.

Si tratta del sito posto a sud-ovest del territorio comunale ove la conclusione della bonifica, trasmessa dalla Provincia di Milano, Settore rifiuti e bonifiche, con la Certificazione n. 292/2009 del 06.08.2009 Raccolta Generale n. 12769/2009 del 14.08.2009, ha riguardato il completamento degli interventi di bonifica condotti nell'area dell'ex cava Manara – località Cassinella – ai sensi del D.Lgs. 152/06.

In tale ambito valgono pertanto congiuntamente tutte le normative della Classe 2a e tutto quanto previsto a livello di normativa tecnica e urbanistica nella certificazione provinciale di avvenuta bonifica (allegata a seguire).

- Classe 2 c

Individuata come sottoclasse della Classe 2a è data dalla perimetrazione dell'area con bonifica avvenuta e certificata ai sensi del D.M. 471/1999 e D.L. 152/2006 e s.m.i., per la quale si è conclusa la bonifica del sito ed esso è pronto per essere di nuovo edificato secondo le prescrizioni adeguate e previste dal provvedimento/certificazione di avvenuta bonifica, di seguito allegato integralmente.

Per il sito posto al centro del territorio comunale, lungo via XI Febbraio (ex area O.La.N), la conclusione della bonifica, trasmessa dalla Provincia di Milano, Settore Suolo e Sottosuolo e Industrie a Rischio, con la Certificazione n. 94/2004 del 30.06.2004 Raccolta Generale n. 6905/2004 del 30.06.2004, ha riguardato il completamento degli interventi di bonifica condotti nell'area ai sensi del D.Lgs. 152/06.

In tale ambito valgono pertanto congiuntamente tutte le normative della Classe 2a e tutto quanto previsto a livello di normativa tecnica e urbanistica nella certificazione provinciale di avvenuta bonifica (allegata a seguire).

In attuazione di quanto sopra riportato, sia per la Classe 2b che per la Classe 2c, si ricorda che la destinazione d'uso possibile e futura per le aree in caso di loro trasformazione dovrà essere compatibile con gli obiettivi della bonifica contenuti nei suddetti certificati, ovvero le aree potranno essere assegnate indifferentemente all'uso residenziale e verde pubblico o commerciale/industriale solo qualora l'obiettivo della



bonifica fosse il raggiungimento dei limiti di CSC compatibili con la destinazione d'uso più cautelativa, ovvero residenziale o verde pubblico (tabella 1 colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V del D. Lgs. 152/2006). In caso contrario, ovvero gli obiettivi della bonifica, o anche di parte di essa qualora l'area bonificata risultasse suddivisa in lotti, fossero il raggiungimento dei limiti di cui alla tabella 1 colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V del D. Lgs. 152/2006, la destinazione d'uso eventuale e futura dovrà rimanere nell'ambito commerciale/industriale, oppure si dovrà provvedere con interventi atti a far rientrare le concentrazioni delle sostanze inquinanti nei limiti della Colonna A.

Segue copia dei certificati di avvenuta bonifica dai quali ricavare la normativa di interesse urbanistico sito-specifica.



Classe 4a

Comprende tutte quelle aree interessate da potenziale instabilità generata da attività estrattive, sia attive, perimetrazione che deve essere considerata "mobile", o cessate. Si tratta di una perimetrazione estesa su di un'area di 20 m a monte del ciglio delle scarpate dei laghi di cava e per tutta la scarpata a valle del ciglio; la scelta dei 20 m discende anche dalla pericolosità sismica locale Z3a individuata per le creste delle scarpate di cava. In tale ambito le attività estrattive permanenti o concluse hanno modificato in maniera irreversibile il regime delle pressioni litostatiche dei terreni, dando il via al possibile innesco di scivolamenti e cedimenti al ciglio delle scarpate e lungo le stesse, tali da pregiudicarne l'edificabilità. Tale perimetrazione, solo rispetto al polo estrattivo ATE Rg7 attivo, deve essere considerata "mobile" e dovrà venire modellata man mano che il prosieguo dell'attività estrattiva modificherà il perimetro dello specchio d'acqua.

Nella classe 4 l'alta pericolosità e/o vulnerabilità comporta gravi limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso. **Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione**, ivi comprese quelle interrato, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti, e privilegiare il ricorso alle tecniche dell'ingegneria naturalistica per il ripristino ambientale del sito al termine dell'attività di cava. Sono ammessi esclusivamente interventi di sistemazione e di consolidamento del patrimonio edilizio esistente, per il quale saranno consentite esclusivamente le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), e c) della L.R. 12/2005, senza aumento di superficie e volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Eventuali opere e infrastrutture pubbliche o di indiscutibile pubblica utilità potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto o del grado di rischio accertato: la progettazione di tali interventi dovrà essere preceduta da approfonditi e puntuali studi geologici, geomorfologici, idrogeologici, idraulici e geotecnici da estendere ad un intorno significativo, che ne accertino la compatibilità con le elevate condizioni di pericolosità presente.

Limitatamente agli interventi consentiti dovrà applicarsi quanto previsto per la Classe di Fattibilità 2; le risultanze delle indagini compiute dovranno essere sempre raccolte in apposita Relazione Geologica e Geotecnica redatta da tecnico geologo abilitato e iscritto al relativo Albo professionale, che dovrà corredare gli elaborati progettuali al momento della presentazione del Piano di Lottizzazione, della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA/SCIA o altro atto equipollente) o richiesta del Permesso di Costruire.

Si applicano altresì nell'intero ambito della classe 4a le prescrizioni riportate nel paragrafo 4.2 e 7.2 in merito alla prevenzione del rischio sismico nelle diverse aree a PSL.

Queste prescrizioni valide per la classe 4a e di carattere generale si applicano anche a tutte le altre sottoclassi in cui è stata suddivisa la classe 4, cui si aggiungono le prescrizioni specifiche connesse al tipo di vincolo e/o pericolo presente (vedi Carta dei Vincoli).



NORME SPECIFICHE

- Classe 4b

Comprende quelle aree, con perimetrazione nota, in corso di caratterizzazione ambientale e/o bonifica; è da considerarsi una classe temporanea imposta dall'immediata sospensione dell'edificabilità sino a bonifica del sito avvenuta, da intendersi tale solo dopo l'effettivo rilascio da parte della Provincia del certificato di avvenuta bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006. Al momento in tali aree, la cui disciplina urbanistica è temporaneamente sospesa ed è governata esclusivamente dal progetto di caratterizzazione e bonifica approvato, dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle interrato.

Limitatamente agli interventi consentiti, da intendersi esclusivamente quelli previsti dal progetto di caratterizzazione e bonifica e necessari all'attuazione degli stessi, dovrà applicarsi quanto previsto per la Classe di Fattibilità 2, che subentrerà a bonifica del sito avvenuta, oltre che quanto previsto e necessario per gli interventi tecnici ed urbanistici previsti nel progetto stesso di caratterizzazione/bonifica redatto ai sensi del D.M. 471/99 e D.L. 152/2006, necessari per attuare la bonifica dell'area; le risultanze delle indagini preliminari, da compiersi a norma del D.M. 14 gennaio 2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni", dovranno essere sempre raccolte in apposita Relazione Geologica e Geotecnica redatta da tecnico abilitato, che dovrà corredare gli elaborati progettuali al momento della presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività o richiesta del Permesso di Costruire.

Si applicano altresì nell'intero ambito della classe 4b e limitatamente agli interventi consentiti o all'adeguamento antisismico di strutture esistenti, le prescrizioni previste in merito alla prevenzione del rischio sismico nelle aree PSL Z4a individuate nella Carta della Pericolosità Sismica Locale.

settembre 2013

dott. Davide Incerti, geologo

dott. Giulio Mazzoleni, geologo